

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ACCREDITAMENTO E DI PATROCINIO DI EVENTI, DEL LOGO, DI CONTRIBUTI ECONOMICI e DI USO TEMPORANEO DEI LOCALI DELL'ORDINE

Art. 1 (Oggetto)

1.1 Il presente regolamento disciplina i presupposti e le modalità di concessione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, in favore di iniziative meritevoli dell'accREDITamento, del patrocinio, dell'uso del logo dell'Ordine, di contributi economici e di uso dei locali dell'Ordine, in ottica di promozione della funzione sociale nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

1.2 Ai fini del presente regolamento per "patrocinio" si intende l'adesione simbolica ad una delle iniziative di cui all'articolo 2, senza assunzione di alcun onere a carico del COA, mentre per "contributo" si intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno delle iniziative stesse.

Art. 2 (Individuazione delle iniziative meritevoli)

2.1 L'accREDITamento, il patrocinio e/o l'erogazione di un contributo economico, l'uso dei locali dell'Ordine, in via alternativa o cumulativa, possono essere concessi dal COA, su motivata richiesta preventiva dei soggetti promotori e organizzatori.

2.2 Le iniziative per le quali può essere richiesta, in via alternativa o cumulativa, la concessione del patrocinio, l'utilizzo del logo e il contributo economico sono, a titolo esemplificativo, eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal Regolamento CNF n. 6/14 sulla formazione continua, lezioni, convegni, pubblicazioni, volti a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura giuridica e dei valori della professione forense, la cultura e la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti e della legalità.

2.3 Sono escluse dalla concessione del patrocinio e/o del contributo economico dell'Ordine le iniziative che:

a) hanno finalità di pubblicità o promozione di carattere commerciale;

- b) sono organizzate, promosse ovvero sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica, ancorché non costituite in forma di partito;
- c) perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale del COA;
- d) sono organizzate da soggetti in conflitto d'interesse con il COA ovvero con le sue articolazioni.

Art. 3 (Modalità di presentazione e contenuto della richiesta)

3.1 Per le modalità di accreditamento di eventi formativi, fermo restando il termine di cui al successivo art. 5, si rimanda al Regolamento CNF n. 6/2014.

3.2 Nella richiesta è specificato, con riguardo all'iniziativa, quanto segue:

- a) le modalità di svolgimento (sede, date, orari, durata);
- b) la dettagliata descrizione e gli obiettivi perseguiti;
- c) se l'evento sia a partecipazione gratuita ovvero a pagamento;
- d) le categorie a cui è proposta la partecipazione (ad. es. avvocati, praticanti, mediatori, operatori giudiziari, pubblici amministratori, cittadinanza, etc.);
- e) nel caso di evento formativo già accreditato ai sensi del Regolamento CNF n. 6/2014, l'ente accreditante, i crediti riconosciuti e i controlli della partecipazione eventualmente posti in essere;
- f) qualora siano previsti contributi economici esterni, anche sotto forma di sponsorizzazione, i riferimenti degli enti erogatori/sponsor e l'ammontare dei contributi esterni ottenuti o attesi;
- g) la rilevanza, per diffusione territoriale e numero previsto di partecipanti;
- h) la modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa;
- i) la rispondenza dell'iniziativa alle finalità istituzionali dell'Ordine forense (art. 29 L. 31/12/2012, n. 247).

3.3 Il soggetto richiedente attesta sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni fornite e dei documenti presentati.

3.4 In caso di richiesta di contributo economico, oltre alle informazioni di cui al precedente punto 3.2, deve essere altresì specificato quanto segue:

- a) la quantificazione del contributo richiesto;

- b) il bilancio, anche sommario, delle spese e delle entrate prevedibili, con espressa indicazione degli oneri a carico degli iscritti all'Ordine, dell'apporto economico degli organizzatori, di eventuali contributi di altri enti;
- c) la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a vincolare il contributo alle finalità per le quali è richiesto.

L'incompletezza della domanda comporterà il rigetto della richiesta di contributo, fatta salva eventuale richiesta di integrazione.

3.5 Il COA può in ogni tempo effettuare controlli, richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto organizzatore e all'iniziativa per la quale è presentata l'istanza. A titolo esemplificativo, possono essere richieste la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la composizione dell'organo direttivo del soggetto richiedente ovvero la presentazione sintetica del soggetto richiedente e delle finalità che lo stesso si propone.

Art. 4 (Concessione e spendita del patrocinio)

4.1 Il patrocinio consiste nell'autorizzazione a far uso del nome e del logo dell'ordine attraverso l'espressa indicazione, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, della dicitura “con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea”.

4.2 Salvo l'eventuale concessione del contributo economico a norma del presente regolamento, la concessione del patrocinio non comporta ulteriori oneri o contribuzioni a carico del COA.

4.3 La spendita del patrocinio e l'utilizzo del logo non devono causare pregiudizi al prestigio e all'immagine del COA.

4.4 Il richiedente ha l'obbligo:

- a) di utilizzare il logo trasmesso dalla Segreteria del COA con la delibera di concessione del patrocinio;
- b) di far pervenire al COA, prima dell'inizio dell'evento, la documentazione (locandine, brochure, pagine web, altro materiale divulgativo) circa le modalità di spendita del patrocinio e di utilizzo del logo;

4.5 Il patrocinio è revocato:

- a) se il richiedente, in sede di controllo da parte del COA, non produce la documentazione o le informazioni richieste;
- b) se il patrocinio e il logo dell'Ordine sono stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata deliberata la concessione;

c) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del patrocinio o allegato alla stessa risulta non veritiero.

4.6 L'Ordine si riserva in ogni caso la facoltà di ripetere le somme erogate in tutto o in parte nelle ipotesi di difformità delle iniziative, secondo le precedenti disposizioni, con conseguente recupero degli importi versati.

Art. 5 (Uso temporaneo dei locali dell'Ordine)

5.1 Il C.O.A. autorizza, previa specifica richiesta scritta degli interessati da pervenire alla Segreteria almeno 30 giorni prima, l'utilizzo temporaneo dei locali dell'Ordine per eventuali occasionali necessità dei Colleghi per incontri di negoziazione assistita, entro i limiti di capienza dei locali disponibili e in orario di apertura della segreteria.

5.2 Le richieste dovranno contenere i dati del richiedente, la data e l'orario dell'utilizzo e il numero dei partecipanti all'incontro.

5.3 L'utilizzo dei locali comporterà il rimborso dei costi in particolare a copertura delle spese per utenze, pulizia ed eventuali attrezzature e servizi richiesti, nell'importo forfettario di € 25,00, fatte salve diverse determinazioni deliberate dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 (Termine di presentazione delle domande)

6.1 La richiesta è presentata al COA **almeno 30 giorni prima** dell'inizio dell'evento al quale l'istanza si riferisce, salvo riduzione del termine ad almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'evento al quale l'istanza si riferisce in caso di eventi improcrastinabili di eccezionale rilevanza, ritenuti tali con delibera motivata del COA.

Art. 7 (Esonero da responsabilità)

7.1 La concessione del contributo, del patrocinio e/o del logo o dell'utilizzo temporaneo dei locali non comporta alcun coinvolgimento o responsabilità del COA nella programmazione, organizzazione e gestione dell'attività svolta.

7.2 Il COA non assume alcuna responsabilità e rimane estraneo anche rispetto a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa autorizzata.

7.3 Gli utilizzatori dei locali sono responsabili di eventuali furti e/o danni arrecati a cose e persone nello svolgimento dell'attività e per l'intera durata dell'utilizzo.

7.4 Gli utilizzatori dovranno adottare comportamenti corretti, garantendo il rispetto della privacy e della riservatezza inerenti alle attività svolte, oltre che il rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Art. 8 (Entrata in vigore)

8.1 Il presente regolamento, da pubblicarsi nel sito istituzionale dell'Ordine, entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione e si applica a tutte le richieste di accreditamento, alle concessioni di contributo, logo e/o patrocinio e utilizzo dei locali successive a tale data.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea con delibera n. 941 dell' 08/09/2026

